

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

Spett/le COMUNE DI SIENA
alla c.a. del Presidente Nucleo Tecnico Comunale
Dott. Lorenzo Pampaloni

Spett/le ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
alla c.a. Responsabile Sviluppo Infrastrutture
Arch. Sergio Rossi

OGGETTO: VARIANTE CONTESTUALE AL PIANO STRUTTURALE E AL PIANO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCESSIONARIO AUTO - ART. 129 BIS - INTERVENTO DIRETTO IN STRADA MASSETANA ROMANA (ID03.02). VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS – ART. 22, L.R.T. 10/2010 CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla nota relativa alla comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, inviata dal Comune di Siena con prot. n. 24383/2023 (in atti prot. AIT n. 4246/2023), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana, si rimettono le valutazioni che seguono.

Preso atto delle previsioni indicate nella variante contestuale al Piano Strutturale e al Piano Operativo riportate nel "Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS", redatto dal proponente a supporto del procedimento in oggetto, e richiamati i contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 in relazione alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, si chiede di verificare attentamente con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, l'effettiva "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi prospettati dalla variante in questione e, in tal senso, si invita a valutare le relative opere di urbanizzazione, compreso l'adeguamento delle esistenti ove necessario. Si rappresenta inoltre che, nei casi previsti nel "Regolamento di Fornitura del S.I.I." e dove sia appurato con il Gestore del S.I.I. l'inattuabilità di procedere con l'adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione, il soggetto attuatore dovrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. 46/R/2008 e del D.P.R. 59/2013, ponendo attenzione a quanto riportato nel successivo capoverso, relativo alla tutela qualitativa della risorsa idrica.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, si informa che l'area di intervento non ricade all'interno o in prossimità delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, attualmente definite con il criterio "geometrico" di cui ai commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006; si informa infine che tali perimetrazioni sono attualmente in fase di revisione in base ai criteri dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro, con la conseguente estensione degli obblighi dettati dal comma 5 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 alle aree ivi ricadenti.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005